


LEGGI CAPITALI



Il depositario centrale italiano
Euronext Securities Milan è la società di gestione del sistema di dematerializzazione a cui viene comunicata, dalla società

emittente, l'emissione di quelle quote di Srl-Pmi che vengono registrate come quote scritturali tramite scritturazioni informatiche.

Quote Srl/2

Titoli dematerializzati trasferibili senza scrittura privata autenticata

La circolazione avviene tramite contemporanea e simmetrica scritturazione da effettuarsi in addebito e in accredito

Pagina a cura di
Angelo Busani

La dematerializzazione di quote di Srl è organizzata sulla base di scritturazioni informatiche mediante le quali vengono registrate le quote di Srl-Pmi emesse in formato scritturale.

L'emissione di queste quote scritturali viene comunicata dalla società emittente alla società di gestione del sistema di dematerializzazione (si tratta di Monte Titoli Spa, ora Euronext Securities Milan) la quale, da un lato, apre presso di sé un conto per ogni emissione che viene comunicata (con evidenza delle caratteristiche dei singoli strumenti immessi nel sistema di gestione accentrata) e, dall'altro, apre, sempre presso di sé, un conto per ogni intermediario (ad esempio, una banca) presso il quale il socio della Srl-Pmi registra le quote di sua proprietà in un apposito dossier a lui intestato.

In sostanza, i movimenti delle quote che vengono registrati presso ogni intermediario sono comunicati dall'intermediario al gestore centrale, il quale quadra questi movimenti con l'emissione di quote scritturali decisa dalla Srl-Pmi che ha optato per l'immissione delle sue quote nel sistema di gestione accentrata.

Deroga alla normativa

Il sistema di dematerializzazione delle quote delle Srl-Pmi comporta una rilevante deroga alla normativa tradi-

zionale che disciplina il trasferimento delle quote di società a responsabilità limitata, secondo la quale il contratto di trasferimento deve avere almeno la forma di una scrittura privata autenticata e deve essere depositato e iscritto nel Registro imprese, con la conseguenza che:

- il soggetto cessionario è legittimato all'esercizio dei diritti sociali dal momento del deposito dell'atto di trasferimento presso il Registro imprese;
- dalla data di iscrizione dell'atto nel Registro imprese si producono gli effetti del trasferimento nei confronti dei terzi (si pensi, ad esempio, al caso di un creditore del venditore o a un creditore dell'acquirente che intendano sottoporre a pignoramento una quota di srl emessa in forma non scritturale).

Operazione di giro

La circolazione dei titoli dematerializzati avviene, invece, mediante un'operazione di giro, vale a dire una contemporanea e simmetrica scritturazione da effettuarsi:

- in addebito, presso l'intermediario ove il venditore ha istituito il dossier nel quale sono contabilizzate le quote di srl-pmi da cedere;
- e, in accredito, presso l'intermediario ove l'acquirente ha istituito il dossier nel quale le quote di srl-pmi oggetto di acquisto devono essere registrate.

Questa operazione, che i due intermediari segnalano al gestore centrale, permette dunque al titolare del dossier accreditato di conseguire

piena legittimazione all'esercizio dei diritti sociali (ad esempio, il diritto di intervento in assemblea) e all'esercizio del diritto di cedere, a sua volta, la quota di partecipazione al capitale della Srl-Pmi divenuta di sua proprietà mediante il sistema di trasferimento scritturale.

Affiancamento di regimi

In conclusione, il regime di dematerializzazione forte delle quote di Srl-Pmi si affianca, quale ulteriore sistema di circolazione, a due sistemi:

- il sistema di circolazione ordinario, disciplinato dal Codice civile ed effettuato mediante iscrizione al Registro imprese;
- e il sistema di circolazione dematerializzata disposto per le emissioni di quote di Srl-pPi tramite piattaforme di equity crowdfunding ed effettuata mediante scritturazione di un apposito registro, tenuto dagli intermediari abilitati a effettuare servizi di investimento mediante le suddette piattaforme.

A questo riguardo, va osservato che, se una Srl-Pmi adotta il sistema di dematerializzazione forte, non tutte le quote oggetto di emissione devono necessariamente avere forma scritturale. È, infatti, possibile che una Srl-Pmi possa contemporaneamente adottare, oltre al regime di dematerializzazione forte secondo la legge 21/2024, sia il regime tradizionale (vale a dire l'emissione di quote da registrare al Registro delle imprese) sia il regime di dematerializzazione impropria, adottato in caso di collocazione delle proprie quote mediante piattaforme di equity crowdfunding. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna il libro soci per le Srl-Pmi

Documentazione

La novità riguarda le quote scritturali

Dato che il sistema di dematerializzazione delle quote di partecipazione al capitale sociale delle srl-pmi si basa su scritturazioni contabili che si effettuano presso gli intermediari (in particolare, le banche), ove sono istituiti i dossier nei quali i clienti iscrivono le quote di partecipazione al capitale di srl di loro proprietà, la legge 21/2024 ha disposto la reintroduzione del libro soci nelle srl-pmi che intendono avvalersi del regime di dematerializzazione, dato che il trasferimento delle quote scritturali non viene più iscritto (e non può esserlo) nel Registro imprese.

In questo nuovo libro soci, le società emittenti devono registrare, entro 30 giorni, il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale sociale delle srl-pmi che sia loro comunicato dall'intermediario presso il quale è avvenuta l'operazione scritturale di giro-quote.

Con questa reintroduzione del libro soci nelle srl-pmi, (era stato soppresso dall'articolo 16, Dl 185/2008 in quanto sostituito dalle evidenze risultanti dal Registro imprese) si pone il problema della sua compatibilità con le quote di partecipazione che la srl abbia emesso in modalità non dematerializzata (le quali, pertanto, sono registrate nel Registro imprese). Al riguardo, è da ritenere che l'istituzione del libro soci, la cui esistenza è

strumentale all'operazione di dematerializzazione, non incide sul regime ordinario di circolazione delle quote non dematerializzate e sulla connessa legittimazione all'esercizio dei diritti sociali.

Ne consegue che, con riguardo a una srl-pmi che abbia contemporaneamente emesso quote non scritturali e quote scritturali, per le prime occorre seguire la normativa di circolazione e di legittimazione contenuta nel Codice civile (e basata su atti di trasferimento dotati di autenticazione e depositati nel Registro imprese), mentre per le quote scritturali si devono osservare le norme della legge 21/2024 e, quindi, si deve dare rilevanza alle risultanze del libro soci, derivanti dalle comunicazioni degli intermediari presso i quali è stata effettuata l'operazione di giro-quote.

In altre parole, nel caso delle quote non scritturali fanno fede le risultanze del Registro imprese e non ciò che risulti dal libro soci, a meno che, con apposita clausola statutaria, si subordini l'efficacia della cessione di quote nei confronti della società emittente e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali all'iscrizione nel libro dei soci – purché, beninteso, l'atto traslativo sia già stato iscritto al Registro delle imprese (identicamente a quanto finora si è praticato, dopo l'intervenuta abolizione dell'obbligatorietà del libro soci, nelle situazioni in cui si è comunque inteso far ricorso all'adozione facoltativa del libro soci). ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA